

## ECM FAQ

### 1. A chi è rivolto l'obbligo ECM?

Destinatari dell'obbligo ECM sono tutti i professionisti sanitari iscritti all'Albo.  
L'iscrizione all'Albo è il presupposto dell'obbligatorietà ECM a prescindere dall'attività svolta.

Il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva.

### 2. I liberi professionisti sono quindi tenuti agli ECM?

Sì,

La Formazione continua è obbligatoria per tutti gli operatori sanitari a prescindere dalla fattispecie che il lavoro sia svolto in strutture private o pubbliche e a prescindere dal settore di attività. L'obbligo di seguire percorsi ECM non sorge in funzione del regime professionale (dipendente o libero professionista), bensì in virtù dello status di professionista sanitario. Dato che in base alla normativa vigente **lo psicologo è inquadrato fra le professioni sanitarie** (cfr. elenco delle professioni sanitarie riportato su sito del [Ministero della Salute](#)) e svolge attività riconducibili alla tutela della salute, deve adempiere agli obblighi ECM al pari degli altri professionisti sanitari, a prescindere dal regime professionale in cui opera.

L'obbligo di acquisire i crediti formativi ECM è relativo ai professionisti iscritti ad un Ordine, esercitanti professioni sanitarie, tale obbligo è stato definito negli accordi Stato-Regioni del 2007, 2009 e 2012 e specificata dal CNOP nel comunicato del 22/02/2019. Si veda inoltre la recente delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 10/06/2020.

Tale obbligo decorre a partire dal 01/01 dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo professionale e sussiste finché il professionista esercita la professione.

### 3. Sono uno psicologo del lavoro ho l'obbligo ECM?

Sì.

Si veda la recente [delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 10/06/2020](#)

### 4. Sono iscritto all'albo ma non esercito la professione, ho l'obbligo ECM?

Sì.

Tutti gli iscritti all'Albo sono soggetti all'obbligo ECM indipendentemente dalla loro condizione lavorativa.

### 5. Sono uno psicologo in pensione, ho l'obbligo ecm?

Se il professionista in pensione, è ancora iscritto all'Albo ma non esercita la professione, è comunque tenuto ad assolvere all'obbligo formativo di 150 crediti a triennio.

Si può chiedere però l'esenzione, tra le categorie indicate nel Manuale del Professionista Sanitario, alla voce esenzioni, sono indicati i professionisti in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale.

### 6. Da quando decorre l'obbligo di aggiornamento ecm?

Tale obbligo decorre a partire dal 01/01 dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo professionale e sussiste finché il professionista esercita la professione.

I crediti acquisiti prima dell'inizio dell'obbligo formativo non verranno conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo del triennio in corso.

**7. Qual è il documento di riferimento per tutte le informazioni sull'acquisizione dei crediti ECM?**

[Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario](#)

**8. Quanti crediti devo maturare per il triennio 2020-2022?**

L'obbligo formativo standard per il triennio 2020-2022 ammonta a 150 crediti. E' possibile acquisire in modo flessibile i crediti senza limiti annuali per tutto il nuovo triennio (es: 50 ECM ciascun anno o tutti i crediti insieme in un anno, l'importante è averne acquisiti 150 entro il 31/12/22).

[Nuovo triennio 2020/2022](#)

**9. Per il triennio 2020/2022 è previsto un bonus covid?**

Sì

La Legge n.77 del 17 luglio 2020, ha disposto (con l'art.1 comma 1) l'introduzione dell'art. 5-bis "Disposizioni in materia di formazione continua in medicina" nel Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 che approva l'estensione a tutti i professionisti della salute implicati nell'emergenza Covid il bonus ECM. Secondo l'art. 5-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina), i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo dell'obbligo formativo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19 (quindi se l'obbligo è di 150 crediti, il bonus è di 50 crediti).

*(Le modalità di attribuzione del Bonus sono in via di definizione. Si attendono indicazioni operative da parte degli Enti competenti a livello nazionale. Saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti non appena disponibili)*

**10. Come posso acquisire i crediti ECM?**

[L'acquisizione di crediti ECM può avvenire mediante:](#)

**FORMAZIONE ACCREDITATA DA PROVIDER NAZIONALI/REGIONALI** (almeno il 40% dell'intero obbligo formativo):

- RES - Formazione residenziale
- FAD - Formazione a Distanza
- FSC - Formazione sul campo Blended – Evento formativo che include formazione residenziale e a distanza

(La soluzione "blended" è un percorso formativo che prevede l'utilizzo integrato di diversi formati e tipologie didattiche e l'utilizzo di più canali di comunicazione (aula e rete, ad esempio), sulla base di una precisa strategia di integrazione di formati didattici).

**FORMAZIONE INDIVIDUALE** (massimo il 60% dell'intero obbligo formativo)

Le attività di Formazione individuale comprendono tutte le attività formative non erogate da provider:

- Pubblicazioni scientifiche
- Tutoraggio
- Crediti esteri

- Sperimentazioni cliniche

## **AUTOFORMAZIONE**

Per **autoformazione** si intende: studio di materiali durevoli/letture scientifiche

Il singolo professionista può inserire direttamente sul sito Co.Ge.A.P.S. i crediti ECM individuali per autoformazione.

### [Guida formazione individuale](#)

#### **11. Quanti crediti posso maturare tramite la modalità FAD?**

È possibile completare l'intero obbligo formativo con la modalità FAD (150 ECM).

#### **12. Come vengono comunicati e registrati i crediti ECM?**

I crediti ottenuti con corsi in presenza o a distanza organizzati dai Provider, vengono trasmessi da questi ultimi automaticamente al Cogeaps entro massimo 90 giorni dalla data dell'evento.

[Visualizzare, comunicare e aggiornare i propri crediti ECM - Co.Ge.A.P.S. Cogeaps](#)

#### **13. Sono previsti esoneri ed esenzioni?**

Sì, come previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, e vanno comunicati o registrati autonomamente dal professionista sul portale Cogeaps.

#### **14. Tutte le informazioni per gli esoneri ed esenzioni è riportato a questa pagina e nella tabella dedicata: Esoneri/Esenzioni.**

#### **15. Se acquisisco crediti ECM durante un periodo di ESONERO, valgono ai fini del conteggio generale del triennio?**

Sì.

L'esonero riduce l'obbligo formativo individuale per cui eventuali crediti ECM acquisiti nel periodo di esonero **saranno comunque conteggiati** ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale

#### **16. Se acquisisco crediti ECM durante un periodo di ESENZIONE, valgono ai fini del conteggio generale del triennio?**

No.

Gli esoneri costituiscono sospensione temporanea dall'obbligo ECM: per cui partecipazioni a corsi ECM svolti durante i periodi di esenzione **non sono conteggiate** ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.

#### **17. Se acquisisco crediti ECM durante il primo anno di iscrizione all'Ordine durante il quale ancora non c'è obbligo di acquisire i crediti ecm, i crediti valgono ai fini del conteggio generale del triennio?**

Il primo anno di iscrizione all'ordine è un periodo nel quale non c'è ancora l'obbligo di acquisire crediti quindi i crediti presi prima della decorrenza dell'obbligo non vengono conteggiati perchè questo non rientra in un caso di esonero, bensì sarebbe un'acquisizione di crediti avvenuta prima che sussista l'obbligo ECM.

#### **18. Sono un docente universitario: prendo in automatico i crediti ECM?**

No. La docenza universitaria non fa maturare crediti ECM. Invece sono previsti crediti ECM nel caso in cui si rivesta il ruolo di Relatore/Docente all'interno di un corso accreditato ECM.

**19. Dove vedo la mia situazione crediti?**

Per visualizzare i propri crediti registrati nell'anagrafe ECM bisogna accedere al **Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie Co.Ge.A.P.S** cliccare su **ACCESSO ANAGRAFE CREDITI ECM**:

**20. Come certifico se richiesto il raggiungimento dell'obbligo formativo triennale?**

Al termine del triennio formativo è possibile richiedere all'Ordine il certificato di completo soddisfacimento dell'obbligo formativo (in caso di completamento).

**21. Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo comporta delle sanzioni?**

In riferimento alle sanzioni, essendo che tutti i professionisti psicologi sono tenuti all'obbligo della formazione e aggiornamento continuo come previsto anche dall'**art. 5** del **Codice deontologico** degli Psicologi italiani, la violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale.

Sono gli Ordini quindi che emanano i provvedimenti in caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo.

**22. Dove trovo sul sito tutte le informazioni relative all'argomento dell'ECM?**

<https://www.ordinepsicologitoscana.it/cerca-come-fare-per/ecm>

<https://www.ordinepsicologitoscana.it/come-fare-per/ECM-Visualizzare-ed-aggiornare-i-propri-crediti-ECM.php>

<https://www.ordinepsicologitoscana.it/come-fare-per/ECM-Obbligo-della-formazione-continua-per-i-professionisti.php>